

[N. 827](#) - 2011 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 827

Data: 28-10-2011

SETTORE : SERVIZI APICALI

SERVIZIO : GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

**OGGETTO: RICHIESTE VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI COMUNALI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

Istruttore: NUNZIATA CATANESE

Responsabile del Procedimento: PAOLO CODARRI

Direttore: PAOLO CODARRI

Il Dirigente Responsabile – Segretario Generale

Premesso che:

- L'art. 71, comma 3°, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008, n. 133 avente per oggetto: "Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" stabilisce che: "L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative ...";
- L'art. 71, comma 5/bis, del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008, come modificato dal D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, stabilisce che gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche, rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle Aziende sanitarie locali;
- La Corte Costituzionale con sentenza n. 207/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23°, lettera e) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del D.L. 112/2008 il citato comma 5/bis;
- La Corte Costituzionale ha ritenuto che il comma 5-bis "non è riconducibile ad alcun titolo di competenza esclusiva dello stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di tutela della salute, si pone in contrasto con l'art. 117 c. 3 della Costituzione, mentre il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del SSN, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni";
- La Regione Lombardia con nota H1.2010.0022282 del 22/06/2010 ha comunicato che a decorrere dal 17 giugno 2010, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza in oggetto, gli oneri economici relativi alle visite fiscali richieste dai datori di lavoro pubblici alle Aziende Sanitarie Locali restano esclusivamente a carico dei datori di lavoro richiedenti;
- La Corte dei Conti ha chiarito con deliberazione 14.12.2010 n. 62 che gli effetti della sentenza della sopracitata Corte Costituzionale non può avere efficacia ex tunc, e pertanto escludono che per gli enti locali il rimborso delle visite, anche se riferito a quelle risalenti al 2008, sia da considerare debito fuori bilancio. Al contrario, si tratta di oneri straordinari della gestione cui far fronte con le ordinarie risorse di bilancio, "in quanto l'esercizio sul quale detti oneri potranno gravare non può essere anteriore al 2010, poiché solo a decorrere da tale esercizio, tuttora in corso, le aziende sanitarie potranno avere titolo a presentare richieste di rimborso dei costi connessi alle prestazioni per visite fiscali effettuate in base alla normativa caducata dalla sentenza n. 207/2010".

Visto il bilancio 2011;

Visto l'art. 107 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 38 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1°) di assumere, a carico del bilancio dell'esercizio 2011, apposito impegno di spesa per un importo presunto quantificato in via precauzionale di € 18.000,00 per il finanziamento delle spese inerenti la richiesta di visita fiscale per i propri dipendenti, da imputarsi all'intervento 1.01.02.03 capitolo 318 "Gestione Risorse Umane: prestazioni di servizi";

2°) di stabilire che al pagamento delle somme dovute si provvederà con separate liquidazioni ed a seguito del ricevimento di apposta fattura da parte delle Aziende Sanitarie Locali interessate;

3°) di dare atto che non viene acquisito il Durc né sussistono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., in quanto la normativa in materia non contempla gli Enti Pubblici tra i soggetti obbligati al suo possesso, incaricati, come in questo caso, di svolgere compiti rientranti nella propria attività istituzionale;

4°) di dare infine atto che il presente provvedimento non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale della Lombardia Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 in quanto la spesa non rientra nella fattispecie per le quali è previsto l'invio.

Il Segretario Generale – Dirigente Responsabile
(DOTT. PAOLO CODARRI)

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 827 del 28-10-2011 .

Lecco lì, 28-10-2011

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA